

N. 135 in data 30-11-2006

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI PER L'ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dall'Assessore Risorse Finanziarie – Pini Sergio Tiziano - di concerto con il Responsabile Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

**L'ASSESSORE RISORSE FINANZIARIE
- PINI SERGIO TIZIANO -**

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI PER L'ANNO 2007”**, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva alla determinazione delle aliquote e delle riduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2006 come da prospetto sotto indicato:

- aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze
- aliquota del 6,0 per mille per gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo
- aliquota del 6,0 per mille per tutte le altre unità immobiliari ed aree fabbricabili
- aliquota del 6,0 per mille per le unità immobiliari inagibili, sfitte o non occupate, precisando che la dichiarazione di inagibilità deve essere rilasciata dall'Ufficio Tecnico o mediante autocertificazione;

Richiamato l'art. 4 del D.L. 132/1994 e l'art. 9 bis del D.L. 23.02.1995 n. 41 convertito in Legge 22.03.1995 n. 85 con il quale viene attribuito al Comune il potere di differenziare le aliquote I.C.I.:

- una da applicare alle abitazioni principali e sue pertinenze
- una ordinaria da applicare sul valore di tutti gli altri immobili;

Considerato che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

Atteso di determinare, attraverso una combinazione tra aliquote e detrazioni, una diminuzione del prelievo fiscale sulla prima casa pur garantendo il gettito complessivo previsto per l'Ente, si ritiene di dover determinare per l'anno 2007 le aliquote come da prospetto sotto indicato:

- aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze;
- aliquota del 6,8 per mille per gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo;
- aliquota del 6,8 per mille per tutte le altre unità immobiliari ed aree fabbricabili;
- aliquota del 6,8 per mille per tutte le unità immobiliari inagibili, sfitte o non occupate, precisando che la dichiarazione di inagibilità deve essere rilasciata dall'Ufficio tecnico o mediante autocertificazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del vigente regolamento comunale sugli immobili (I.C.I.) sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle);

Ritenuto di dover inoltre agevolare le detrazioni d'imposta a favore della abitazione principale portandola da euro 103,29 ad **euro 120,00** e fissando una ulteriore detrazione d'imposta di **euro 120,00** per le famiglie con presenza di portatori di handicap ai quali sia stato accertato un grado d'invalidità superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a EURO 18.075,99 ;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

Visto l'art. 42, comma 2 lettera f, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che esclude dalle attribuzioni del Consiglio Comunale, in materia di tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe;

Visto l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti n. _____ favorevoli e voti n. _____ contrari espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- di determinare per l'anno 2007 ai sensi delle norme vigenti in materia di imposte e tributi locali le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di imposta come da prospetto sotto indicato:

a) Misure delle aliquote:

per le ABITAZIONI PRINCIPALI e pertinenze 4,5 per mille

per gli IMMOBILI concessi in locazione per uso abitativo 6,8 per mille

per le ALTRE UNITA' IMMOBILIARI ED AREE FABBRICABILI 6,8 per mille

per le UNITA' IMMOBILIARI inagibili, sfitte o non occupate, precisando che la dichiarazione di inagibilità deve essere rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale o mediante autocertificazione

6,8 per mille

dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 6, del vigente regolamento comunale sugli immobili (I.C.I.) sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle);

b) Misura delle detrazione d'imposta per abitazione principale: EURO 120,00

Ulteriore detrazione d'imposta di EURO 120,00 per le famiglie con presenza di portatori di handicaps ai quali sia stato accertato un grado d'invalidità superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a EURO 18.075,99

- di dare atto che le aliquote e le detrazioni hanno decorrenza dal 01.01.2007;
- di trasmettere copia della presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per mezzo della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.---

L'ASSESSORE RISORSE FINANZIARIE

F.to **(PINI SERGIO TIZIANO)**